SAGGIO

SULLE LEGGI, SUGLI USI E SULLE FRODI

NE' LAVORI DI ORO E DI ARGENTO.

TIPOGRAFIA DI VELLICA E RAVALLESE-GARGIULO
LARGO SANT' ANIELLO A CAPO NAPOLI N.° 3.

Quest' opera è messa sotto la protezione della legge. Tutti gli esemplari sono cifrati.

SAGGIO

SULLE LEGGI, SUGLI USI E SULLE FRODI

NE' LAVORI DI ORO E DI ARGENTO

DI

FORTUNATO TUCCIO

IMPIEGATO NELL' AMMINISTRAZIONE GENERALE
DELLE MONETE.

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DEL SEBETO
1831.

Non nobis tantum, et parentibus . . . . . sed præcipue societati nati sumus. Cic. de Offic.

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR MARCHESE

D. GIOVANNI D' ANDREA

CAVALIERE GRAN CROCE DE' REALI ORDINI
COSTANTINIANO, DI S. GIORGIO E DI FRANCESCO I°,
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DELLE FINANZE E DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI
SOCIO DELLE REGIE ACCADEMIE
ERCOLANESE DI ARCHEOLOGIA E DELLE SCIENZE
DELLA SOCIETA' PONTANIANA
MINISTRO PLENIPOTENZIARIO
PER LA ESECUZIONE DEL CONCORDATO
ec. ec. ec.

ECCELLENZA

La guarentigia per qualsivoglia lavoro di oro e di argento fu mai sempre risguardata come una delle provvide cure di quei, che al governo de' popoli presiedono, e nella Legislazione per lo Regno delle due

Sicilie, sotto l' augusta Dinastia che ci regge, non venne punto obbliata cotanta saggia istituzione. La quale, se utilità maggiore riceve, e più fiorente di giorno in giorno addiviene, certo che agli alti lumi dell' E. V. se ne debbe il merito.

È ben ragione che questo mio debole lavoro, cui attesi a solo oggetto di rendere comuni certe regole, che ignorate, lo scopo del legislatore verrebbe eluso dalle fraudi de' tristi, è ben ragione, io dico, che all' E. V. lo dedichi, ed al forte suo patrocinio lo raccomandi. E comunque V. E. a più nobili, e severe discipline abbia volto l' animo, pure non isdegnerà, spero, fargli buona accoglienza, in grazia almeno de' vantaggi che deriveranno da esso; che per iscrivere cose, le quali meritar potessero l' attenzione dell' E. V., non ebbi tanta forza d' ingegno, dono che a pochi il cielo comparte.

Si degni dunque l' E. V. che sia messo a stampa fregiato del suo nome illustre, e nell' espettazione di una grazia,

che mi attendo tranquillo dalla sua gentilezza, prerogativa che in V. E. risplende eminentemente tra le molte ereditarie e personali che l' adornano, ho l' onore di essere con profondo rispetto

Di vostra Eccellenza

Napoli 10 Novembre 1831.

Eccellentissimo Signore
Signor Marchese d' Andrea

Devotiss. ed ubbidientiss. Servitore
FORTUNATO TUCCIO.

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/saggiosulleleggi00tucc

SAGGIO

SULLE LEGGI, SUGLI USI E SULLE FRODI

NE' LAVORI DI ORO E DI ARGENTO.

INTRODUZIONE.

I metalli preziosi quando si generano nelle naturali vene sempre contengono qualche parte di basso metallo ad essi incorporata; ed abbenchè corrano giù per i fiumi non mai si purgano della natia impurità; ma solo col fuoco e con l' arte si distaccano da quella. Nell' oro si trovano per lo più mischiati argento, mercurio e rame. Nell' argento poi trovansi mercurio e piombo, secondo la natura delle miniere.

Scoperti questi due metalli preziosi, furono da tutti gli uomini aggraditi per la bellezza e per lo costante splendore. Tra tutte le Nazioni delle prime età, e tra le barbare attuali sempre l' oro e l' argento si tennero per ornamento delle donne e dei bambini, anche in mezzo a ru-

vide vesti. Prima dello scoprimento dell' America, abbenchè non vi fusse stato ivi uso di monete, pure questi due metalli erano venerati come cosa sacra e divina. Dai due antichissimi libri il Pentateuco ed i poemi di Omero, si comprende quale stima si faceva dell' oro e dell' argento. Ai Santuarj si offrivano lavori di questi metalli; i capi delle armate di questi si adornavano. È quindi superfluo encomiarli nei giorni nostri, quando ognuno ne ammira la seducente bellezza, e conosce l' invincibile di loro potenza.

Dapoichè i due nobili metalli hanno acquistato per mezzo dell' arte e del fuoco la vera purità; questa si considera come un tutto divisibile in certe parti, o gradi, i quali nell' oro si dicono *carati*, e sono ventiquattro suddivisi in centonovantadue *ottavi*, e nell' argento si dicono *once* e sono dodici, suddivise queste in duecentoquaranta *sterlini*. Tanto i primi che le seconde sono rappresentati da mille millesimi nel sistema decimale, e secondo la proporzione di questi la purità se ne misura.

È intrinseca qualità dei due metalli preziosi di essere flessibili nel di loro stato di purità. Quindi tutti due cederebbero al colpo del conio per le monete. Bisognò in conseguenza che fussero amalgamati con altro vile metallo onde acquistare un certo grado di durezza: ma

con tanta disuguaglianza, che non merita di esser considerato il valore del basso metallo il quale dicesi *lega* (1).

È antichissimo l' uso della lega nelle monete di oro e di argento. Platone, nel dialogo *sull' avidità del guadagno*, fa comprendere che nelle monete fatte da tali metalli in Atene vi era la lega. Plinio facendo menzione delle monete di oro e di argento coniate in Roma dopo l' anno 62 della repubblica ci dà notizia della lega usata in que' tempi.

Il Ministro Clavier in Francia aveva risoluto di far coniare le monete di oro e di argento purissimi, ma l' accademia delle scienze di Parigi ne lo distolse cogli esperimenti in contrario.

Or se nelle monete, le quali si fanno con semplice manifattura vi è di bisogno della lega; maggiormente è necessaria questa nella fabbricazione de' lavori fatti di metalli preziosi, do-

---

(1) Si potrà dire: giacchè la lega è necessaria nei metalli preziosi, perchè non si trattarono con quella che dà loro la natura? questa è varia: l' oro che si scava trovasi appena di 23 carati, ed in grado in grado sino a 12, che gli antichi dissero *electrum*. Per divenire al grado determinato dalle diverse leggi sulle monete, bisogna purgare il soverchio impuro ed aggiungere lega al più puro.

vendosi costruire di tante diverse forme, composte di tante sottili parti, che per unirle e dar loro direzione vi è bisogno di consistenza e durezza.

L' uso della lega nei la vori di oro e di argento fu conosciuto fin da remoti tempi. Creso donò all' oracolo di Apollo i mattoni di oro, alcuni di alto carato ed altri di basso, come si legge in Erodoto. Gli scrittori di minerologia non lasciano di parlare della lega per i lavori di oro e di argento (1).

Le quantità di puro metallo, o *carati*, nelle monete di oro, e le quantità di metallo puro, o *once*, nelle monete di argento sono manifestate a tutti non solo dalla effigie del principe, ma benanche dal numero de millesimi che danno loro autenticità, e ne son mallevadori, tanto al paese ove son coniate, che presso le estere nazioni. Ma le quantità di metallo puro, e quelle della lega ne' lavori di oro e di argento sono conosciute soltanto dai fabbricanti degli stessi, e non già da coloro che vogliono farne acquisto; anzi sono ad essi affatto ignote. Nè l' occhio del più valente perito, nè la *pietra paragone* sono sufficienti a definire qual sia il di loro vero intrinseco valore.

---

(1) Si legga la orittognosia del dotto Cav. D. Matteo Tondi sopra gli usi di questi metalli.

Da ciò risulta la ineguaglianza dei dritti tra il venditore de' lavori ed il compratore, in questa parte di pubblico commercio. Ecco la ragione per la quale tutt' i saggi ed illuminati governi proclamarono una legge di garantia sopra la fabbricazione de' lavori di oro e di argento. Nella stessa si trovano definite le quantità di *puro*, e le quantità di *lega*, che si devono impiegare dagli orefici, argentieri e fabbricanti di galloni nelle rispettive opere loro. Si vedono quindi descritte le diverse impressioni esterne e bolli, che l' intrinseco valore assicurano, per mezzo de' quali alla semplice veduta dell' oggetto quello si conosce. Per non avere questa legge il Re di Siracusa Gerione, ignorando qual valore intrinseco contenea la sua corona di oro, ordinò ad Archimede che ne facesse l' esperimento.

L' arte degli orefici ed argentieri in Napoli rimonta ad un antichissima origine, e giunse a tal grado di perfezione, che fu eretta in Collegio, come in quei tempi si usava. Unita ad altre arti era preseduta da un prefetto, che forse corrisponde al console dei tempi susseguitivi. Il collegio de' medesimi era immediato a quello de' Sacerdoti, e per questa ragione gli venne posteriormente decretata la nobiltà.

Ferdinando I. di Aragona dopo di avere

sanzionato molti stabilimenti utili, e moderato altri delle antecedenti dinastie, e dopo di aver introdotto la stampa, ed illlustrato l' arte della seta, organizzò isolatamente quella degli orefici ed argentieri nell' anno 1458 (1). Affidò egli la sicurezza de' lavori di oro e di argento a quattro persone scelte tra gli orefici ed argentieri, i quali si dissero Consoli. Uno assicurava quelli di oro, e l' altro quelli di argento per sei mesi, e quindi, succedevano altri due. La elezione si faceva da tutti della medesima classe, e furono dati ai Consoli molti privilegj, ed anche un foro a parte. Se fu sincera la elezione nel principio, nol fu nel seguito. La brama di essere Consoli aveva introdotto infinite collusioni: spesso spesso si compravano i voti a caro prezzo; ragion per cui negli ultimi tempi s' introdusse un general disordine, come trovasi espresso nell' articolo 11 della legge in vigore. E fan pruova di ciò i tanti lavori sì di oro che di argento di quell' epoca esistenti tut-

(1) Quei che scrissero le cose nostre concordemente assegnano quest' epoca allo stabilimento dell' arte degli orefici ed argentieri. Ma vi è chi crede che anche prima formavano qualche istituto dagli altri separato, mentre trovansi lavori antichi esquisiti; come per esempio il busto di S. Gennaro in argento, gettato sotto Carlo II di Angiò.

tora, i quali verificati col nuovo sistema non si trovano di tal bontà da rimanere in commercio.

Ferdinando I Borbone, di gloriosa ricordanza, diresse le sue provvide mire anche in questa parte di pubblico commercio; egli approvando, o modificando quello ch' erasi scritto, e molto più aggiungendo, dettò ed ha compito una intiera legislazione all' oggetto. Volle che si ergessero molte officine di garantia per assicurare le opere di oro e di argento al di quà del faro, le quali attualmente non cedono ad alcuna degli altri Regni di Europa. E così furono distrutte tutte le tracce degli antichi abusi. Mercè tali sagge disposizioni le manifatture de' nostri bisciuttieri, orefici, argentieri e fabbricanti di opere di filo sottile hanno acquistato tal merito da reggere alla concorrenza con quelle di Francia e di Ginevra.

Anche in tristo stato era ridotto l' istituto della raffineria, principio della maravigliosa arte di tirare in fili sottilissimi le masse di argento raffinato ed indorato per le fabbriche di galloni, ricami, dragone, cannottiglie, fiocchi ec.: travaglio distinto de' tiratori della Capitale, del quale hanno bisogno gli esteri, e specialmente i Greci e gli Ottomani, costretti ad inviare ingenti somme di danaro nel nostro paese.

I tiratori di argento raffinato, ed indorato furono chiamati a formare un corpo anche regolato dai Consoli.

Il prelodato Sovrano credè necessario di riordinare novellamente quest' arte, guardando con dolore che gli abusi e le frodi si erano generalizzati, ad onta del dispaccio emanato nell' anno 1788.

Per tutte due le arti sanzionò un solo stabilimento diretto dall' Amministrazione generale delle monete; sebbene la parte riguardante i tiratori e gallonari venne compiuta dal suo augusto figlio Francesco I, degno di eterna memoria (1).

---

(1) Al compimento di tal dilettevole non meno che interessante istituto si cooperò indefessamente l' attuale Direttore Generale delle monete, e Reggente de' Reali Banchi Commendatore signor D. Prospero de Rosa. Egli indovinò, ed eseguì quanto pensavano i nostri augusti regnanti a tale oggetto. Dopo emanate le sovrane risoluzioni, che confermarono lo stabilimento, locò l' ufficina di garantia in un separato e comodo appartamento, trovandosi prima in luogo angusto e diviso dalla Regia Zecca. I tiratori di argento raffinato, che fin da lontani tempi lavoravano le verghe in un indecente *Vico*, furono chiamati pure nella Regia Zecca delle monete. Nè il suo lodevole zelo si limitò soltanto a queste innovazioni, ma osservando che la raffineria dell' oro non era bene allogata, ottenne che si ergesse un apposito

Anche i popoli al di là del faro fin da tempo immemorabile erano diretti da' Consoli nel negozio de' lavori di oro e di argento, e quivi pure ebbero luogo gl' inconvenienti, gli abusi e l' incertezza del valore delle opere de' metalli preziosi. Pose un argine il legislatore a questi inconvenienti col decreto dei 14 aprile 1826, col quale fu istallato il lodevole istituto di garentia, e furono erette all' uopo le necessarie officine.

Ad onta però delle tante provvide leggi

---

edificio diretto da primario architetto, in modo da corrispondere per mezzo d' interne comunicazioni colle fonderie del rame, prima divise e lontane, per così rendere isolato e grandioso il palazzo della Regia Zecca delle monete. Per sua cura ben anche si eresse un gabinetto d' incisione immediatamente diretto dal valente Cav. D. Filippo Rega, assistito da ottimi incisori. Si desiderava inoltre di trovare il mezzo come dare l' impressione dei bolli alle casse degli orologi di oro e di argento, mentre al colpo del martello erano soggette a difformarsi. Dispose all' oggetto il prelodato signor Commendatore la costruzione di una macchina di pressione, per mezzo della quale si bollano i finissimi e quasi impalpabili oggetti, con piena soddisfazione de' negozianti esteri. Non meno ingegnosa è la macchina a trafila da lui fatta costruire per la monetazione di rame, così pe' nuovi ordegni che la compongono, e per la situazione che la rende durevole, come ancora per la grandezza che dà commodo ai travagliatori di poterla con facilità mettere in uso.

emanate per sostenere l' equa bilancia di questo interessante commercio , è dispiacevole il convenire ch' esistono tuttora malvaggi trasgressori di esse , per le cui male arti la frode risorge in discapito de' buoni.

Sotto la scorta delle leggi , dei decreti e dei regolamenti in vigore , e con sufficiente conoscenza di ogni specie di manifattura dei due metalli preziosi , acquistata nell' esercizio del mio impiego , intrapresi a scrivere un' operetta la quale servir potesse di guida agli acquirenti di siffatti lavori. Fui incoraggiato a ciò fare anche dalle premure degli amici miei i quali me ne han dimostrato coi fatti indispensabile il bisogno non solo per essi , ma per la generalità eziandio , comecchè per la maggior parte ignara affatto di simil genere di traffico , che largo campo presenta alla mascherata frode per trarre nelle sue reti anche i più accorti.

I Magistrati troveranno in essa disposto sotto generali vedute quanto fa d' uopo per illuminarli nei giudizj di contravvenzione.

I funzionarj pubblici , gl' uffiziali della gendarmeria , i ricevitori , i controlori ed uffiziali doganali vi avranno quanto si richiede nella redazione de' verbali da farsi nelle visite dei magazzini degli orefici , argentieri , bisciuttieri e negozianti di galloni , e per le fiere , e per i

mercati, secondo lor viene imposto dagli articoli 8 e 91 della legge pubblicata a 7 Febbrajo 1826.

Gli avvocati saran paghi di rinvenirvi quanto è ad essi sufficiente per difendere con conoscenze di fatti i dritti del Real Tesoro, e quelli dei particolari ingannati. I Sindaci delle Comuni sapranno le attribuzioni loro date dalla legge nel commercio delle opere di oro e di argento, e quanto debbasi da essi praticare nelle fiere e nei mercati.

I fabbricanti orefici, argentieri, tiratori di argento affinato, e dorato, i commercianti di lavori di galloni, i giojellieri conosceranno le loro obbligazioni sì nel lavorare, che nel commerciare.

In fine tutti coloro che avranno vaghezza di far acquisto di opere preziose vi troveranno quanto è necessario, onde garantirsi dalle frodi in un commercio tanto scabroso, ed incerto: verranno in chiaro dell' intrinseco valore delle manifatture, di qualunque peso, e del rispettivo dazio che vi gravita, ed in tal guisa rimarrà scemato di credito l' antico detto: *caveat emptor*.

CAPITOLO I.

Delle quantità di metallo fino, e delle quantità di lega, che devono contenere i lavori di oro e di argento.

Il primo oggetto della legge organica, e di molti decreti emanati in varj tempi fu quello di determinare le diverse quantità di metallo *fino*, e le diverse quantità di *lega*, che si devono impiegare dagli orefici, bisciuttieri, argentieri, e dai fabbricanti di galloni nei lavori di oro e di argento, e nei fili sottilissimi, onde stabilire riguardo a ciò una regola costante nel Regno delle due Sicilie (1).

Per agevolar maggiormente l' acquisto delle manifatture di oro, ed affinchè il prezzo di queste fosse proporzionato alla facoltà de' compratori, furono determinati sette titoli, ossiano

---

(1) La prima legge, abbenchè avesse apportato un totale cambiamento al sistema dell' arte degli orefici, ed argentieri, confermato da circa quattro secoli presso noi, abbenchè promulgata in tempi non tranquilli, pure ottenne pieno conseguimento mercè le conoscenze, l' accortezza, e la prudenza del signor Marchese Commendatore D. Giuseppe de Turris allora Direttore Generale della Regia Zecca delle monete, di cui fu il benemerito riformatore

le quantità di metallo *puro* e le quantità di *lega*, dei quali si passa a discorrere secondo il valore che respettivamente contengono.

Il primo contiene novecento novantadue parti di metallo fino, o millesimi nel sistema decimale, ed otto di lega, i quali secondo l' antico sistema de' consoli corrispondono a ventitre *carati*, e sei *ottavi*, e mezzo (1).

Di quest' oro si fabbricano le foglie, le quali servono per indorare lavori di argento, di rame, di legno, medaglie, e le verghe di argento raffinato: delle quali ultime se ne farà parola in altro luogo. Sul valore determinato di questo titolo non può cadere sospetto alcuno, poichè per qualunque minima alterazione che vi si apportasse, non potrebbero tirarsi le foglie tanto sottili per quanto si richiedono.

Il secondo contiene novocentosedici millesimi e due terzi di millesimo di metallo *fino*, ed ottantatre millesimi ed un terzo di *lega* corrispondente a ventidue *carati*.

Il terzo contiene ottocentotrentatre millesimi e due terzi di metallo *fino*, e centoses-

---

(1) Dec. 11 Giugno 1816, 30 Aprile 1825. Un' ottavo corrisponde a cinque millesimi, e cinque ventiquattresimi di millesimo: un carato corrisponde a quarantuno millesimi e due terzi di millesimo.

santasei millesimi ed un terzo di *lega* corrispondente a venti *carati*.

Il quarto contiene settecentocinquanta millesimi di metallo fino, e duecento cinquanta di lega corrispondente a diciotto *carati*.

Il quinto contiene seicento sessantasei millesimi e due terzi di metallo *fino*, e trecentotrentatre ed un terzo di *lega*, corrispondente a sedici *carati* (1).

I lavori, che hanno le descritte quattro bontà non si trovano vendibili generalmente, ad accezione dei soli laccetti; ma si fabbricano per coloro che particolarmente ne fanno richiesta.

Il sesto contiene cinquecentottantatre millesimi e due terzi di metallo *fino*, e quattrocentosedici ed un terzo di *lega*, corrispondente a quattordici *carati* (2).

I lavori, che sono di questa bontà, che si trovano nel commercio del Regno, son quelli soltanto venuti da Francia e da Ginevra.

Il settimo finalmente contiene cinquecento millesimi di metallo fino, ed altrettanti di lega corrispondente a dodici *carati* (3).

---

(1) Leg. 17 Decembre 1808. — Dec. 3 Aprile 1809.
(2) Dec. 15 Decembre 1823.
(3) Dec. 4 Gennaro 1811.

Tutt'i lavori che si vedono esposti in vendita nel Regno appartengono a questa qualità di oro.

Per l'argento poi furono stabiliti tre titoli:

Il primo contiene novecentottantaquattro millesimi di metallo fino e sedici di lega, corrispondente a undici *once* e sedici *sterlini* secondo il sistema de' Consoli (1).

Questa qualità di argento si lavora in fili sottili per le fabbriche de' galloni, ricami, cannottiglie, fiocchi ed altro; serve pure per fabbricare le foglie (2) ad inargentare lavori di ottone, di rame di legno, non che per incastrare le pietre fine o false nella formazione dei giojelli. Di questo prezioso metallo filato ed indorato se n' estraggono grandi quantità per l'estero.

Il secondo contiene novecentosedici millesimi e due terzi di millesimo di metallo *fino*, ed ottantatre ed un terzo di *lega* corrispondente ad undici once (3).

---

(1) Dec. 30 Aprile 1825. — Uno *sterlino* corrisponde a quattro millesimi, un decimo di millesimo e due terzi di decimo: un oncia corrisponde ad ottantatre millesimi ed un terzo di millesimo.

(2) Con molta perfezione d' arte si fabbricano le foglie di oro e di argento in Solofra Comune di Principato Ultra.

(3) Leg. 17 Decembre 1808.

Lavori costrutti di questa specie di argento non si trovano nel pubblico commercio, ma si fabbbricano per coloro che particolarmente li dimandano.

Il terzo contiene ottocentotrentatre millesimi e due terzi di metallo fino, e centosessantasei ed un terzo di *lega*, corrispondente a dieci *once*. Tutti gli oggetti di qualunque forma e peso che vedonsi esposti in commercio son fatti di argento di questo titolo.

Prendendo in considerazione le grandi difficoltà che s' incontrano dagli orefici ed argentieri nell' unire le quantità di *fino* e le quantità di *lega*, onde devenire al punto determinato, ed acciò le opere non siano soggette ad essere distrutte nella officina di garantia per piccola variazione nel saggio, furono bonificati dalle leggi tre millisimi pe' lavori del primo metallo, e cinque per quelli del secondo. Per quelli poi che son costrutti del peso minore di mezz' oncia si rilasciano a beneficio de' manifatturieri dieci millesimi tanto nell' oro che nell' argento, in riguardo alle molte saldature che sono in essi indispensabili. Un tal benefizio dicesi *rimedio* o *tolleranza* (1).

Se la pubblica fede fosse garante sicuro

(1) Leg. 17 Dicembre 1808.—Dec. 11 Febbrajo 1809.

nel commercio di siffatti preziosi metalli, sarebbero state bastanti le determinazioni delle leggi sopra i descritti titoli. Ma siccome facilmente la frode vi ha luogo, così dispose saggiamente il legislatore di presentarsi all' officina di garantia ogni specie di manifattura, onde sperimentarne prima l' intrinseco valore, e quindi marchiarla con alcune esterne impressioni, che questo assicurasse.

CAPITOLO II.

Dei bolli e dei lavori che devono essere bollati.

I bolli o emblemi sono gl' indici certi pel compratore nel negozio de' lavori di oro e di argento: gli stessi costituiscono il mezzo onde venga adempito lo scopo della legge. Sono essi diversi e di varie foggie: ogni Governo adottò i suoi. I Ginevrini, per esempio, i quali inviano grandi quantità di lavori in questo regno, manifestano la bontà intrinseca di diciotto *carati* o millesimi settecento cinquanta, con un *anello di chiave* avendo in mezzo la lettera G significante garantia. I lavori di argento, che contengono la bontà di undici *once* ed otto *sterlini*, o millesimi novecentocinquanta, si ve-

dono garantiti colla testa di un' Aquila di profilo: quelli del valore di dieci *once* e dieci *sterlini*, ossia ottocento settantacinque millesimi colla testa di un Cavallo; ed in fine i lavori di nove *once* e dodici *sterlini*, o pure ottocento millesimi colla testa di un Leone. A detti bolli si osserva aggiunta una corona, oltre dell' emblema adottato dal fabbricante. In Roma si marcano le opere di oro contenenti diciotto *carati* col bollo rappresentante un camauro (1).

---

(1) Quì giova avvertire i compratori di non farsi illudere dall' abbagliante fulgore dell' estere manifatture che vendonsi presso di noi, ma di osservare prima se vi siano i rispettivi bolli, altrimenti vi è ragion da credere che quelle non siano state mai saggiate nelle officine di garantia, e per conseguenza è possibile che non contengano il supposto valore. In una delle sorprese fatte ad un negoziante forestiere, per una quantità di bisciutterie d' oro fabbricate altrove; che si smaltivano in contravvenzione, oltre di rinvenire molti lavori con fili di ottone bene indorati, i quali legavano i pezzi gli uni agli altri, risultò dalla perizia, che la bontà dell' oro era molto inferiore all' ultimo de' nostri titoli. Coloro che incettano lavori esteri rotti ed inservibili, assicurano di aver trovato le casse di orologi, di oro di quattordici *carati*, ed i lavori vuoti, pieni di stagno. Generalmente quasi mai trovasi in essi il titolo di diciotto *carati*, che con tanta asseveranza va predicato. Sarà maggiormente avvalorata questa avvertenza in riflettere, che se i compratori di

Presso noi furono disposti per garantire le opere di oro e di argento i seguenti bolli. 1.° Quello del fabbricante che contiene le lettere iniziali del suo nome e cognome, ed un emblema scelto a suo piacimento, da manifestarsi non solo all' officina di garantia, ma benanche alla Municipalità, nè può cambiarsi se non per giuste vedute. Un tal bollo fu creduto, e con ragione, essenzialmente necessario, e vien perciò confermato da molti decreti; dal perchè il fabbricante dev' essere il primo mallevadore delle sue opere, rimanendone garante tanto presso la Direzione generale delle monete, che presso i particolari. Si aggiunga a ciò, ch' essendo i diversi lavori per lo più composti di tante diverse parti, delle quali il saggiatore resta tenuto soltanto per quelle dove trovasi impresso il bollo, e non delle altre: che per la loro sottigliezza non possono resistere all' urto della impressione, e possono quindi cambiarsi dopo la verifica praticata nelle officine di garantia, ne deriva per conseguenza

---

opere di oro e di argento fabbricate nel regno si trovassero ingannati, potranno invocarne il risarcimento dalle vigenti leggi; ma coloro che lo sono ne' lavori esteri dovranno tacitamente soffrire la frode. Sia quindi eternamente commendato il Real Decreto de' 10 agosto 1824, che aumentando il dazio sulle estere manifatture ne minorò l' immissione.

che quando mancasse il bollo del manifatturiere non vi sarebbe prnova per l'esecuzione dell'art. 433 delle leggi penali. Ed abbenchè i detentori siano chiamati dalla legge tenuti, pure costoro devono avere il regresso contro ai fabbricanti delle opere in frode; i quali non possono altrimenti essere manifestati in giudizio (1).

2.° Quello del saggiatore che suol essere un emblema stabilito dalla Direzione generale delle monete, diversifica per ciascuno di essi. Le officine di garantia sono molte. I saggiatori possono essere cambiati, e succedere gli uni agli altri. Se non vi fusse una distinzione particolare, non mai si conoscerebbe chi abbia verificato, rettificato, e garantito il lavoro. Ecco la necessità di un bollo distinto, onde dinotarsi la persona che saggia siffatte opere.

3.° Vi è pure quello che serve a manifestare il titolo, o l'intrinseco valore, il quale bollo è uniforme in tutte le officine al di quà del faro, ma diverso in quelle al di là del faro.

A proceder quindi con ordine è necessario di sapere, che altri erano i bolli dell'epoca passata di quelli che presentemente sono in uso; ed abbenchè i primi di essi, siano già aboliti

(1) Legge 20 Decembre 1826, art. 108.

pur tuttavolta è dovere darne conoscenza a' leggitori, affinchè vengano in chiaro se le opere delle quali vogliono fare acquisto siano vecchie o nuove, mentre le prime esistono tuttora in commercio. Dalla legge sulla fabbricazione delle materie di oro e di argento promulgata in questi dominj nell'anno 1808, fu disposto che un tal bollo rappresentasse la testa di Partenope veduta di faccia, cioè piccola pe' lavori di oro, alquanto grande per quelli di argento ed accompagnata da numeri arabi indicanti i diversi titoli.

Alle opere di oro, il di cúi intrinseco valore è di ventidue *carati*, si applicava la testa di Partenope, ed il numero arabo 1; a quelli di venti *carati*, la stessa testa ed il numero 2, ed a quelle di diciotto *carati*, la stessa testa; ed il numero 3. Alle opere che hanno sedici *carati*, s' imprimeva la sola testa di Partenope (1). In ultimo per le opere di 12 *carati*, si destinò la testa di Partenope, e la lettera P, che spiegava provvisorio (2). Sulle opere di argento poi che contengono il titolo di undici *once*, apponevasi la medesima testa di Partenope grande, ed il numero 4; per quelle di dieci *once*, l' istessa testa ed il numero 5.

---

(1) Dec. 3 Aprile 1809.

(2) Dec. 4 Gennaio 1811.

Oltre i tre bolli descritti se ne stabilirono altri due. Rappresentava uno la testa di Vulcano ben grande, ed il numero de' millesimi di metallo puro tanto di oro, che di argento da applicarsi sopra le verghe, che si volessero verificare nelle officine di garantia prima di convertirle in lavori, e di essere poste in vendita. Presentava l' altro la lettera S, ed il numero de' millesimi di metallo *fino*, che conteneano le manifatture venute dall' estero tanto di oro, che di argento, sopra le quali s' imprimevano (1).

Per le verghe raffinate erasi disposto il bollo con la testa di Partenope molto grande, ed il numero de' millesimi di metallo *fino*, da applicarsi in continuazione delle lettere iniziali del nome e cognome del fonditore delle stesse (2).

Questi bolli furono in vigore fino all' anno 1823, ma in seguito considerando che divenuti logori si potevano facilmente contraffare, ne fu ordinato un cambiamento (3).

Dall' anno 1824 in poi, i bolli che devono garantire il valore intrinseco delle opere di oro e di argento, non offrono più la testa di Partenope veduta di faccia, ma bensì di profilo coi seguenti numeri arabi destinati per i diversi titoli.

---

(1) Leg. 17 Dicembre 1808.
(2) Dec. 11 Giugno 1816.
(3) Dec. 15 Decembre 1823.

ORO

di millesimi 916 2/3, o ventidue *carati*,
la testa di profilo, e numero. 1
di millesimi 833 1/3, o venti *carati*,
idem e numero 2
di millesimi 750, o diciotto *carati*,
idem e numero 3
di millesimi 666 2/3, o sedici *carati*,
idem e numero 4
di millesimi 583 1/3, o quattordici *carati*,
idem, e numero. 5
di millesimi 500, o dodici *carati*,
idem e numero 6

ARGENTO

di millesimi 916 2/3, o 11 *once*,
idem grande e numero. 7
di millesimi 833 1/3, o 10 *once*,
idem, e numero 8
di millesimi 666 2/3, o 8 *once*,
idem, e lettera . . . . . E

Quest' ultimo bollo s' imprime soltanto ad alcune opere di argento venute dall' estero particolarmente commissionate, poichè un tal valore intrinseco non è tollerato dalle nostre leggi (1).

(1) Dec. 15 Dicembre 1823.

Le galanterie di oro che dall' estero si introducono nel regno, si contrassegnano con quel numero arabo, che corrisponde alla bontà delle medesime. Similmente praticasi per quelle di argento che hanno la bontà corrispondente ai titoli stabiliti dalle nostre leggi. Le stesse disposizioni trovansi in vigore nei dominj al di là del Faro, con la sola varietà, che in vece della testa di Partenope, havvi quella di Cerere (1).

Finalmente sopra le verghe raffinate, e per tutta l' estensione della superficie, imprimesi la nuova testa di Partenope molto grande col numero de' millesimi da essi contenuti (2).

I descritti bolli si tengono custoditi in una cassa a tre chiavi.

Tutte le opere sì di oro che di argento, debbonsi bollare sopra tutte quelle parti che possono sostenere l' urto, purchè non siano saldate tra di loro; altrimenti basta che una sola parte sia bollata. Se poi alcuni pezzi che compongono l' opera siano talmente fragili da non sostenere il colpo, il bollo si appone allora al pezzo maggiore e sempre il più vicino a quello del fabbricante.

Per inveterata usanza nella officina di ga-

---

(1) Dec. 14 Aprile 1826.

(2) Dec. 15 Dicembre 1823.

rantia le catene, e le collane dell' uno e dell'altro metallo, si bollono in tre parti nella maglia di mezzo cioè, e nelle due estreme.

I braccialetti formati o tutti di oro, o con pietre, e le collane di simil natura debbono essere bollati in tre parti; ma se le montature sono tanto delicate a non sopportare l' impressione, tutti e tre i bolli saranno allora di ceralacca, legati ad essi con fili di seta.

Similmente i laccetti di finissime maglie, e le collane dette *sinacoli*, sono garantiti col bollo in ceralacca; i primi in una sola parte, e le seconde nelle due estremità.

I pendenti tutti o di oro o di argento, si bollono sulla *cerniera*, e sopra il guancio osservasi la cifra del fabbricante.

Negli anelli devesi apporre il bollo in una parte della circonferenza vicino a quello del fabbricante.

Gli orologgi dell' uno e dell' altro metallo devono contrassegnarsi o sopra la cassa, o sopra il così detto *bottone*.

A molti lavori di argento vedonsi unite alcune catenelle di finissime maglie, le quali non soffrono il colpo del bollo, per essersi introdotto l' uso nelle officine di garantia di applicare l' impressione sopra due maglie grandi saldate a tal uopo nelle due estremità, senza le quali non s' intendono garantite.

I pettini tanto di oro che di argento, si bollono in modo, che l' impressione partecipi del così detto *ponte*, e *del dente*.

Nelle manifatture composte parte in oro, e parte in argento il bollo s' imprime sopra quella che ha maggior valore, o sopra tutte e due.

Le frasche ed i fiori vengono contrassegnati in due o tre fronde, secondo la grandezza, e nello stipite o pedale.

In fine ogni manifattura, che dai fabbricanti vuolsi saggiare e verificare per metterla in vendita, non può essere sprovveduta del bollo corrispondente.

CAPITOLO III.

Dei dritti di garantia sopra i lavori di oro e di argento.

Organizzate le officine di garantia, fu natural cosa lo stabilire pel di loro mantenimento un proporzionato dritto, il quale gravita, e di ragione, sopra il compratore, che assicurasi mercè un tenue dazio, del valore intrinseco dell' oggetto acquistato. Desso quindi va prelevato in tutt' i negozj di simil fatta.

Nel principio fu stabilito al sei per cento nelle opere di oro, ed al tre in quelle di ar-

gento, sul valore delle materie fine che si contengono nei sudetti metalli (1).

Fu ribassato in seguito al tre per cento sulle opere di oro, ed al due su quelle di argento (2).

Finalmente il defunto Re Ferdinando I considerando che questo dritto erasi reso alquanto gravoso, lo ridusse al due per cento sulle opere del primo metallo, ed all' uno su quelle del secondo (3).

Il dazio sulle verghe di oro raffinato, e sopra quelle di argento raffinato era secondo le antiche prammatiche, per le prime di grana sessantacinque, e per le seconde di grana cinquantadue e mezzo per ogni libra. Il Re Francesco I volendo incoraggiare gl'industriosi dell' arte dei galloni, ricami ed altro, e nel tempo stesso togliere le gravose imposizioni antiche, dispose che fusse tolto il dritto sopra le verghe di oro, e ridotto sopra quelle di argento a grana venti per ogni libra (4). Alla esazione di questi due regj dritti si aggiunse quella di un decimo di più del dritto stesso, che fu de-

---

(1) Leg. 17 Dicembre 1808.
(2) Dec. 11 Febbrajo 1809.
(3) Dec. 22 Settembre 1823.
(4) Dec. 30 Aprile 1823.

stinato dal Governo a sostenere le spese di saggio, e gli stipendi del saggiatore (1).

Sono soggette al dritto di garantia tutte le opere nuove, e generalmente tutte quelle, che si vogliono bollare senza aver riguardo dei bolli impressi prima del di loro cambiamento. L'articolo 16 della legge promulgata a 17 Decembre 1808 è così espresso: *sarà percepito un dritto di garantia su tutte le opere fabbricate da nuovo, o che si vogliono bollare per metterle in commercio.* Mosse intanto dubbia interpetrazione così fatta dicitura. Si pretese, che la espressione: *o che si vogliono bollare per metterle in commercio*, debba esentare dal dazio gli orefici, e gli argentieri quante volte tengono essi gli oggetti privi di bollo rinchiusi nei *scrittorii*, o casse situate nei magazzini senza intenzione di metterle in commercio; e che esser dovrebbero soggetti al dazio per quelle soltanto esposte alla pubblica vendita.

A sì strana objezione si risponde primamente, che le parole: *o che si vogliono bollare per metterle in commercio*, si debbano riferire ad opere vecchie, essendosi prima disposto della legge di esigersi un dritto sulle opere fabbricate da nuovo; si volle quindi in-

(1) Dec. 22 Settembre 1823.

tendere de' lavori usati da bollarsi quando si volessero mettere in commercio; giacchè le nuove non ad altro oggetto si manifatturano che per ismaltirle.

Secondariamente si conosce da tutti che non solo gli orefici ed argentieri, ma benanche i commercianti di ogni specie di manifatture tengono esposti i soli campioni, e chiuse poi le quantità di opere ad essi simili, o corrispondenti, le quali si presentano a semplice richiesta dei compratori. Quindi non tutte le collane, non tutti gli anelli, non tutt' i riposti si vedono esposti nelle vetrine alla scelta di ognuno, ma tutti però debbono tenersi approntati onde soddisfare i bisogni degli acquirenti.

Sono del pari soggetti al dritto di garantia tutte le opere tanto di oro, che di argento venute dall' estero nel regno. Devono queste essere dapprima immesse nelle dogane, e quindi portate nell' officina di garantia più vicina, e quivi condotte dai proprietarj accompagnati dagl' impiegati doganali.

Da questa disposizione sono eccettuate le manifatture di oro e di argento appartenenti agli ambasciadori, ed inviati stranieri; le galanterie di proprio uso dei viaggiatori, e quelle di argento del peso non maggiore di due libre Ma quante volte si volessero mettere in com-

mercio debbesi praticare ciò che per lo innanzi si è detto.

Trovavasi prima disposto, che se i privati possessori di lavori di oro, e di argento volessero metterli in commercio, ovvero pegnorarsi nei regij banchi dovessero pagare il dazio, e bollarsi. Queste due disposizioni furono in seguito abrogate (1).

Le verghe di oro, e di argento non affinato, che si portano all'officina di garantia per verificarne il rispettivo titolo, siccome non hanno prezzo di industria, così non sono soggette al solito dritto; soddisfasi soltanto per esse la spesa del saggio, che cede a beneficio del saggiatore.

Molti delicati lavori di oro, come si è detto, son garantiti dal bollo in ceralacca pendente ad un filo di seta, il quale com'è naturale, vien tolto via dal compratore che vuol usarne in società. Ora avveniva, che rivendendosi tali galanterie, il negoziante che facevane incetto era obbligato di farle bollare, ed assoggettarsi al dazio per quante volte volea esporle alla pubblica vendita. Ad ovviare questo inconveniente fu stabilito, dietro i reclami dei fabbricanti, di esigersi l'uno per cento ogni qual-

(1) Dec. 10 Marzo 1809.

volta si bollano. Son questi i soli laccetti (1).

Allorchè le opere nuove di oro, e di argento fabbricate nel regno delle due Sicilie si volessero estrarre per l'estero, sarà restituito ai manifatturieri l'importo di due terzi del dazio pagato (2).

CAPITOLO IV.

Delle ufficine di garantia.

In origine vi fu una sola ufficina di garantia nella città di Napoli: il suo scopo consiste nel fare i saggi, assicurando i titoli delle opere di metalli preziosi, come delle verghe di queste materie, nell'esiggere il dritto corrispondente, e nell'imprimere i bolli. Si riserbò però nel tempo stesso il legislatore di eriggerne tante altre, quante ne richiedeva il bisogno. Si dispose eziandio, che cessassero dalle loro funzioni tutte le autorità conosciute per questo oggetto, e specialmente i così detti consoli dell'arte degli orefici ed argentieri, nè di avere ingerenza

(1) Dec. 1 Settembre 1828.

(2) Leg. 17 Dicembre 1808. — Ognuno può comprendere la ragione della legge in questa disposizione: è stato sempre efficace mezzo pel miglioramento delle arti, la facilitata estrazione delle nazionali manifatture.

alcuna, nè di esiggere tassa di qualunque sorte sopra le opere di oro e di argento (1).

La ufficina di garantia di Napoli, come ognun' altra eretta in seguito, fu composta di tre impiegati; cioè di un controlloro, di un ricevitore, e di un saggiatore. A proporzione del bisogno vi furono aggiunti molti altri impiegati. Per la parte che riguarda l' esattezza de' titoli ne' lavori, fu destinata a dipendere dall' Amministrazione generale delle monete; per la esazione de' dritti fu diretta dell' Amministrazione generale de' Dritti Riuniti. Attualmente dipende in tutto da quella delle monete. (2).

Il controloro, oggi col grado di Direttore, ha sotto la sua direzione i registri di controllo per la percezione de' rispettivi dazii, ove fa trascrivere il numero di ordine, la data, il nome e cognome del proprietario, la natura degli oggetti, il peso, il titolo, ed il dazio in-

---

(1) È non portanto cosa dispiacevole il vedere persone non volgari, le quali domandono de' consoli per gli apprezzi, e verifiche de' lavori che vogliono comprare, senza punto volersi uniformare all' utile stabilimento della ufficina di garantia: conseguenza questa degli usi inveterati da tanti secoli. È maraviglia poi, che alcuni orefici si annunziano come consoli, mettendosi in collusione co' negozianti per sorprendere la gente idiota.

(2) Dec. 26 Luglio 1826.

cassato dal ricevitore, e rilascia al proprietario un *cupone* colle stesse indicazioni di sopra per documento di avere soddisfatto il dazio sulle verghe raffinate, e su i lavori di oro e di argento. Tiene anche un registro, ove verranno notati tutti i bolli addetti al servizio della garantia colla distinzione di quegli atti al lavoro, e di quei resi inservibili, che si conservano nella cassa esistente nel tesoro della Regia Zecca. Egli fa apporre in sua presenza i bolli analoghi a' titoli che contengono le verghe raffinate, ed i lavori di oro e di argento. Tiene una chiave per ognuno de' due cassettini cioè, di quello ch' esiste nel tesoro della Regia Zecca, ove si conservano tanto le madri, e punzoni per l'impronta de' nuovi bolli, come anche i bolli resi inservibili; e dell' altro cassettino de' bolli di servizio, ch' è nell' ufficina di garantia. Egli vista il doppio bilancio mensile degl' introiti, e dei versamenti fatti dal ricevitore alla tesoreria generale di cui ne rimette uno al Direttore generale coi rispettivi documenti, e l' altro rimarrà presso il ricevitore per sua cautela. In seguito degli ordini del Direttore generale dispone, di accordo col ricevitore, le visite per le sorprese ai contravventori alla legge di garantia, destinando, anche di accordo col ricevitore, gl'impiegati che debbono eseguirle. Gli atti di sor-

presa verranno redatti colla formola, di ordine del Direttore generale, ed a cura e diligenza del Controloro, e del Ricevitore.

Il Controloro direttore, seguita la sorpresa rimette la copia del verbale al Direttore generale, il quale destina l' avvocato per lo proseguimento del giudizio, essendo tenuto l' avvocato medesimo di conferire direttamente col Direttore generale, da cui ne riceve le opportune disposizioni. Invigila pel buon andamento della uffìcina di garantia, ed ha per qualunque oggetto, tanto amministrativo quanto contenzioso, la corrispondenza col Direttore generale (1).

Il Ricevitore fa pesare in sua presenza le verge raffinate, ed i lavori di oro e di argento, che gli vengono presentati dal saggiatore col corrispondente *cupone*, nel quale vengono indicati gli oggetti saggiati, ed i loro titoli. Egli a norma del peso e del titolo, ne riscuote il dazio fissato dalle leggi, e decreti in vigore, ed è tenuto di notare il peso, ed il dazio esatto nel *cupone* medesimo, che passa al Controloro una cogli oggetti su i quali dev' essere applicato il

(1) Questo uffizio si disimpegna attualmente dall' onorevole Commendatore D. Nicola de Turris, il quale indefesso nell' esercizio delle superiori sue attribuzioni nella Ufficina di garantia, niente tralascia, onde venga assicurato il pubblico bene, ed adempita la regia percezione.

bollo. Egli tiene i rispettivi registri, nei quali vi trascrive col numero progressivo il nome del proprietario, la natura degli oggetti, il peso, il titolo, e l'importo del dazio. Deve impreteribilmente fare i versamenti in ogni cinque giorni, ed in fine di ciascun mese far cassa netta, nel qual tempo sarà anche tenuto di formare il bilancio a doppio dei rispettivi introiti, e dei versamenti fatti alla Tesoreria generale, con i documenti giustificativi; che saranno vistati dal Controloro direttore, di cui uno coi rispettivi documenti sarà dal detto Controloro direttore rimesso al signor Direttore generale, e l'altro rimane presso di esso ricevitore per sua cautela. Tiene le chiavi dei cassettini dei bolli, come sta indicato nelle attribuzioni del Controloro. Conserva gli oggetti confiscati ai contravventori della legge di garantia, e ne incassa le multe.

Il Saggiatore non riceve le verghe raffinate, ed i lavori di oro e di argento per saggiarli, se prima non saranno stati bollati precedentemente con la cifra del nome, e cognome del fonditore che avrà raffinate le verghe, e del fabbricante che avrà eseguito i lavori. Egli nel riceverli, ne eseguirà il saggio, il quale risultando conforme ad uno de' titoli prescritti dai decreti, ne prende nota nel suo registro. Di

poi accompagna al ricevitore le verghe ed i lavori suddetti, con un *cupone* indicante il titolo, che sarà risultato dal saggio; dopo che avrà saggiato un lavoro, e trovatolo inferiore al più basso titolo prescritto, passa in seguito a fare un secondo saggio, purchè lo domanda il proprietario fabbricante. Se questo conferma il primo, i lavori saranno rotti. In caso di controversia tra il saggiatore ed il fabbricante, si ricorrerà alla perizia e giudizio del saggiatore della regia zecca delle monete. Egli tiene le chiavi de' cassettini come stà indicato nelle attribuzioni del Controloro.

Colui che vuole essere dichiarato saggiatore, dev' istruirsi nella regia zecca delle monete; indi dopo subito rigoroso esame dai saggiatori della monetazione, ed ottenutone il corrispondente certificato di idoneità, lo presenta al Direttore generale, dal quale verrà nominato saggiatore di garantia.

Se avviene, che un privato possessore di lavori di oro e di argento, sospetti che non contengano la bontà legale, e che presentino i bolli rispettivi, è in sua facoltà di portarli a saggiare nella regia zecca delle monete. Trovandosi di fatti minori nel titolo prescritto, quel saggiatore che li avrà garantiti incorre alla multa nella prima volta di docati cinquanta; per la se-

conda di docati cento cinquanta, e per la terza sarà destituito, ed il proprietario sarà indennizzato (1).

È unita all' officina di garantia di Napoli l' altra degli argani e mangani, il di cui istituto è di tirare le verghe raffinate. Vien essa composta di alcuni impiegati alla immediazione del Controloro direttore di quella di garantia, e da molti tiratori, ed arganisti scelti fra il ceto dei tiratori di argento affinato ed indorato, che han dato pruova di loro capacità e buona condotta (2).

---

(1) Leg. 17 Decembre 1808.

(2) Le verghe raffinate si portano dal fonditore nella officina di garantia, contrassegnate dal suo nome e cognome, nel qual luogo verificasi la bontà che devono contenere. Munite di un *cupone* firmato dagl' impiegati superiori passano a quelli degli argani, e mangani. Sogliono essere le verghe di sedici a venti libre, lunghe un palmo e mezzo circa, e grosse un pollice. Dopo molte operazioni di fuoco, si *sgrossano*, togliendo loro quanto vi è di grezzo esternamente, e si estendono sino alla lunghezza di tre palmi circa, ed alla grossezza di un mezzo pollice. Ridotte a questa dimensione chiamansi *bastoni*. Quindi vengono esse indorate con diverse quantità di foglie di oro, da due cioè, sino a venti, e s' imbruniscono per mezzo di una pietra detta *fulmine*, ch' è un ferro perossidato, ematite, il quale ha la figura di un conio; ed estendonsi in seguito sino al diametro di una linea. Giunte a questa dimensione si distinguono le maggiori, o minori indorature, o le quantità delle foglie da due sino a venti. Que-

Furono posteriormente erette altre officine per comodo degli orefici, argentieri, e bisciuttieri di tutte le Provincie, o Valli, nelle quali ora si trovano quantità di fabbriche di eccellenti lavori dell' uno e dell' altro metallo.

Attualmente le officine di garantia tanto nella capitale, che nelle Provincie, o Valli sono in continua attività. L' emblema del saggiatore di ciascuna provincia presenta cioè; in quella di

Napoli una piccola frasca attaccata alla testa di Partenope:

Chieti una fronda di Olivo:

Foggia la lettera F:

---

sta ultima quantità non s' impiega, che per i galloni degli uffiziali superiori dell' esercito; e fu posta in uso allorchè nel 1818 fu costruito il Trono dei nostri clementissimi Sovrani. Nella grossezza di una linea la verga si divide in tante parti, che si dicono *gavette*. Ed in tal guisa completasi l' operazione nella officina della Regia Zecca delle monete. Il proprietario consegna quindi ad uno o più tiratori di filo sottile le *gavette*. La sottigliezza poi nella quale vengono tirate queste, è tale che un oncia di argento affinato ed indorato estendesi ad ottomila palmi. Una tal misura fu da me esattamente verificata in una fabbrica di tiratori. Ora un tal fatto recherà meno sorpresa a coloro che han letto nelle memorie dell' accademia delle scienze di Parigi, che un oncia di oro estendesi, mercè dell' arte, fino a 72 leghe, ossia 216 circa delle nostre miglia, ma devesi por mente, che l' oro è infinitamente più duttile dell' argento.

Lecce un triangolo :
Cosenza la lettera C :
Catanzaro una stella :
Palermo una torre :
Catania un Gufo :
Messina una fronda di alloro (1).

CAPITOLO V.

Delle obbligazioni dei fabbricanti orefici, argentieri, tiratori di filo sottile, tessitori, e ricamatori.

Coloro che vogliono esercitare l'arte di lavorare opere di oro e di argento, sono obbligati.

1.° Di presentarsi nella Regia Zecca delle monete, ed ottenere quivi una patente, che a ciò li autorizzi; la quale gli sarà rilasciata dal Direttore generale, dietro certificato di essere i candidati idonei nel mestiere; a quale oggetto subiscono essi preventivamente un esame dell' Ispettore de' saggi, sopra i primi principj dell' arte.

---

(1) Se i descritti emblemi non si vedono impressi sopra i lavori delle indicate diverse parti, è cosa utilissima di schivarne la compra; altrimenti il compratore non potrà avvalersi del beneficio del citato art. 45 della legge.

2. Di presentare le opere nella officina di garantia dopo di avervi impresso il loro emblema.

3. Di tenere un registro cifrato dal sindaco del Comune, dove si fabbricano i lavori. In detto registro devono essi notare, la natura, il peso, il numero, ed il titolo delle opere che vendono, non che le materie che comprano, colla indicazione del nome, cognome, ed abitazione di colui dal quale ne hanno fatto l'acquisto. Non possono comprare che da persone conosciute, o che abbiano la responsabilità di persone conosciute (1).

4. Di consegnare ai negozianti compratori delle opere loro i corrispondenti bigliettini, nei quali è descritta la specie del titolo, ed il peso delle opere, che vendono. Devono scrivere di propria mano tutte le circostanze che accompagnano il lavoro, ed apporvi la data, e la firma.

5. Finalmente di presentare il registro alle pubbliche autorità tutte le volte sarà loro richiesto.

I contravventori ad una delle disposizioni enunciate saranno condannati per la prima volta

---

(1) Per le opere, che i fabbricanti comprano, si devono intendere le usate, o le inservibili vendute loro dai particolari, per rivenderle o per fonderle. Se rigorosamente venisse eseguita una tal disposizione, sarebbero estinti, o almeno rari i furti delle materie preziose.

alla multa di docati cinquanta, per la seconda a docati cento, e per la terza a docati trecento, e sarà loro interdetto di più il fabbricare materie di oro e di argento sotto pena di confisca di tutti gli oggetti del loro commercio (1).

Quando muore un fabbricante, l' erede deve rimettere il di lui bollo alla officina di garantia fra il termine di un mese, per essere cancellato. Durante questo tempo egli ne resta responsabile come se fusse egli stesso fabbricante in esercizio. Quante volte un fabbricante lascia il suo mestiere è nell' obbligo di portare il suo bollo nella officina di garantia per essere rotto in sua presenza. Dovendosi questi allontanare più di sei mesi, egualmente deve portarlo nella officina di garantia. Nella sua assenza i giovani della fabbrica lo imprimeranno sulle opere allorchè le portano a bollare.

Tutti coloro che vogliono esercitare l' arte di tirare l' argento raffinato ed indorato in fili sottilissimi, sono obbligati:

1.° Di munirsi della patente che gli sarà rilasciata dal Direttor generale delle monete, dietro rapporto di capacità, e di buona condotta.

2.° Di usare le trafile per tirare il metallo prezioso al di sotto di una linea, e di tenere laminatoj per iscacciare i fili.

---

(1) Leg. 17 Decembre 1808.

I contravventori ad una delle enunciate disposizioni saranno condannati alla multa di ducati duecento, ed alla confisca delle macchine, e delle materie fine trovate in frode (1).

Coloro che vogliono intraprendere l' arte di fabbricare galloni, tessiture, ricami, spalline, fiocchi, ec. sono obbligati alle medesime disposizioni dei fabbricanti orefici, ed argentieri, e soggetti alle stesse multe, che per quelli si trovano determinate (2).

CAPITOLO VI.

Delle obbligazioni dei commercianti orefici, argentieri, e gallonari.

Coloro che si limitano al solo commercio dei lavori di oro e di argento, e di quelli fatti da fili sottili senza intraprenderne la manifattura sono obbligati.

1.° Di fare registrare una dichiarazione contenente il nome cognome, ed il negozio, nella

---

(1) Dec. 11 Giugno 1816 — Dec. 30 Aprile 1825 — La ragion per la quale i legislatori fulminarono contro i tiratori di argento affinato ed indorato, pene maggiori di quelle dei fabbricanti orefici ed argentieri, fu a mio sentimento per supplire col rigore alla mancanza del bollo, che non può imprimersi sopra i fili sottili.

(2) Leg. 17 Decembre 1808.

Municipalità del comune dove commerciano. Prima erano anch' essi soggetti a tenere il registro, ma in seguito gli fu tolta una tale obbligazione (1).

2.° Di comprare gli oggetti preziosi usati o inservibili, da persone conosciute, o che abbiano la responsabilità di persone conosciute. Dichiarando ai compratori se le opere che vendono siano vecchie o nuove (2).

I contravventori ad una delle disposizioni antecedenti incorreranno nelle multe stabilite per i fabbricanti orefici ed argentieri. Similmente saranno soggetti alle medesime pene quante volte venderanno i lavori privi dei bolli descritti nel capitolo secondo (3).

Non solo i venditori di laccetti senza il bollo corrispondente saranno soggetti alle descritte multe, ma sì pure alle confische: quei che vendono oggetti esteri privi di bolli eziandio alla confisca del genere (4).

---

(1) Dec. 3 Aprile 1809 — Dai negozianti non poteasi mai eseguire quanto venivagli dalla legge imposto relativamente al registro. Come mai in una moltitudine di compratori nel quotidiano commercio, e specialmente nelle fiere, e nei mercati il venditore poteva registrare i nomi, cognomi, ed abitazioni di coloro che comprano, la natura, il peso, ed il numero de' lavori?

(2) Leg. 17 Decembre 1808.

(3) Dec. 15 Decembre 1823, art. 5.

(4) Dec. 1° Settembre 1828. — Dec. 10 Agosto 1824.

Quei che venderanno per veri lavori di oro o di argento falsi fatti da fili sottili, saranno tenuti oltre alle multe di sopra enunciate, alla restituzione del prezzo alla persona ingannata (1).

I negozianti che girano per le fiere, sono tenuti di presentarsi al di loro arrivo nel comune al sindaco, o a colui che ne fa le veci, ed esibire allo stesso i biglietti che accompagnano i lavori ad essi dati dai fabbricanti.

Il Sindaco, o colui che ne fa le veci farà poi esaminare i bolli impressi sopra i lavori dalle persone più intelligenti del comune, per assicurarsi della legittimità de' medesimi.

Quante volte il venditore negoziante, non si presenterà dal Sindaco, o non mostrasse i biglietti, o i lavori non fossero bollati secondo prescrivono le leggi, il Sindaco, o colui che ne farà le veci, lo farà arrestare con i lavori, e lo rimetterà al Tribunale competente (2).

Incorrono nelle multe descritte di sopra gli orefici ed argentieri, quante volte estraggono dalla Provincia di Napoli manifatture prive del

---

(1) Oltre alle descritte multe per la parte amministrativa coloro che vendono il falso per fino, o alterano il titolo legale incorrono nelle pene contenute nell' art. 433 delle LL. Penali.

(2) Leg. 17 Decembre 1808.

bollo, non giovando loro la ragione di volere bollarli in altra officina di garantia (1).

Nell' articolo 15 della legge fu disposto, che i fabbricanti di bolli falsi, o coloro che ne fanno uso, siano condannati a dieci anni di ferri.

CAPITOLO VII.

Delle obbligazioni dei Giojellieri.

Coloro che lavorano le gioje sono obbligati.

1. Di tenere il medesimo registro disposto per i fabbricanti orefici, ed argentieri.

2. Di consegnare ai compratori delle gioje i biglietti nei quali devono descrivere la materia, e la forma di ciascun' opera; come ancora il numero, e la qualità delle pietre delle quali sarà composta.

I contravventori a queste due disposizioni saranno soggetti alle stesse pene dei fabbricanti orefici, ed argentieri.

E proibito ai giojellieri di mischiare nelle opere pietre false, e fine, senza dichiarar ciò ai compratori, sotto pene di restituire il valore che ne avrebbero ritratto, se le pietre fossero

---

(1) Dec. 31 Decembre 1823.

state fine, e di pagare una multa al fisco di docati centocinquanta per la prima volta, che sarà tripla per la seconda, e per la terza verrà esso dichiarato incapace di esercitar l' arte sua, confiscandogli nel tempo stesso gli effetti del suo magazzino. (1).

L' articolo 59 della legge dove si occupa il legislatore dei giojellieri sembra oscuro ad alcuni, tantochè eccitò de' dubbj anche nell' animo de' Magistrati. I *giojellieri* (così il citato articolo) *non saranno tenuti di portare all' officina di garantia le opere montate in pietre fine o false, o in perle, nè quelle smaltate in tutte le loro parti; o alle quali siano adattati i cristalli.* Si vorrebbe con tal dicitura eccettuare dal dritto, e dal bollo di garantia tutt' i lavori, che sono adorni di pietre di qualunque sorta. Coloro ai quali sembra oscuro l' articolo da inferirne tal conseguenza, dovrebbero distinguere, che altra maniera di lavorare tengono i giojellieri, altra gli orefici e bisciuttieri. I primi formano le basi delle opere dette col vocabolo tecnico dell' arte *scafi* di oro, e di argento uniti, e sopra le stesse incastrano le pietre fine o false. La ragione di questa unione ci vien data dall' arte stessa. Se la

(1) Leg. 17 Decembre 1808.

base o *scafo* fosse tutta di oro il brillante, o la strassa perderebbe il suo splendore: se fosse tutta di argento lo scafo non avrebbe forza per l' incastro, perchè questo metallo di sua natura è pieghevole quasi nella sua purità, come si richiede in tali opere. Ecco la necessità di due superficie; quella di sopra di argento, e quella di sotto di oro, e questo dev' essere di basso carato acciò sia duro. A tal lavoro qual bollo si dovrà imprimere? Non quello dell' oro, perchè non di titolo legale: non quello dell' argento, perchè coperto dalla superficie di oro. In siffatte opere non si valutano poi i due metalli, ma bensì i giojelli che li compongono.

Gli orefici, ed i bisciuttieri fabbricano al contrario le basi o *scafi* tutte di oro, e sopra le stesse vi adattano le pietre colorate, o le perle, o i cristalli, i quali tutti non vengono oscurati dall' oro, ma vieppiù risaltano. Niuno quindi saprebbe dimostrare che tali lavori non si debbono bollare, e non si debba pagar per essi il dazio corrispondente.

Or se il bisciuttiere, o l' orefice fabbricasse opere all' uso del giojelliere sarebbe per esse esente dal dazio. Non è dunque il giojelliere eccettuato dalla legge del bollo per se stesso, ma bensì per le opere da esso fabbricate, le quali per loro natura non sono suscettibili di

bollo per le ragioni di sopra addotte, e quindi esentate dal dazio.

Se le nostre provvide leggi sottoposero al bollo perfino i fili sottilissimi per tessere galloni, come mai avrebbero obbliata la parte maggiore dei lavori che consiste in quelli adorni di pietre? Se un tale assurdo si verificasse la percezione di questo importante cespite dello stato sarebbe fallita quasi all' intutto, perchè attualmente le leggi della moda reclamano quasi tutti gli adornamenti del lusso sfolgoranti di pietre; e gli acquirenti non sarebbero mai sicuri della bontà legale dell' oro che sostiene le stesse pietre.

Valga a maggior compruova del mio assunto un esempio. I Francesi, ed i Ginevrini fanno pervenire a noi infiniti oggetti con pietre colorate, e false, e sono essi tutti bollati secondo le leggi de' rispettivi paesi. Gli orologi, i quali offrono macchine composte di tante parti di acciajo, di oro, di ottone, e con cristalli, si vedono del pari bollati dalle rispettive officine di garantia.

Nè vale il dire, che i lacci, e le montature finissime eseguite in quei paesi veggonsi sforniti di bollo, ed esentati dal dazio (1),

(1) *ARRÊTÉ du 1er. Messidor an 6.* (19 *Juin* 1798.)

Art. 1er. Les ouvrages de jouaillerie dont la monture

perchè in quelle officine non si volle, o non si seppe fare uso del utile nostro trovato dei bolli a cera lacca, dei quali si è altrove (*pag.* 25) lungamente discorso.

L' articolo 59 dunque non solo non è oscuro, ma chiarissimo, e diviene solo problematico, perchè non interpetrato secondo la filosofia della legge, e dell' arte; ma secondo il senso letterale da coloro che vogliono sempre scusare le prave voglie de' contravventori in danno della fede pubblica, e del regio dazio.

---

est très-légère et contient des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux dont la surface est entièrement émaillée, ou enfin qui ne pourraient supporter l' empreinte des Poinçons sans détérioration, continueront d'être seuls dispensés de l'éssai, et du paiement du droit de garantie qui a remplacé ceux de contrôle et de marque des ouvrages d'or et d'argent.

Art. 2. Tous les autres ouvrages de jouaillerie et d'orfévrerie sans distinction, ni exception auxquels seraient adaptés, en quelque nombre que ce soit, des pierres ou des perles fines ou fausses, des cristaux, ou qui seraient émaillés, seront sujets à l'essai et au paiement du droit dont il s'agit, ainsi qu'il est prescrit par la loi précitée.

CAPITOLO VIII.

De' lavori suscettibili di frode.

La frode può celarsi in ogni specie di manifattura, di cui s'è fatto parola, ed occultarsi tanto più per quanto abbaglianti ne sono il lucido ed il colorito, gentili ed eleganti le forme. Complicata e difficil cosa sarebbe lo impegnarsi a correr dietro alla stessa onde raggiungerla, sorprenderla e smascherarla, appunto perchè complicati e varii sono i modi di suo occultamento. Quindi io non darò in questo capitolo, che delle norme generali applicabili ad ogni specie di manifattura da esaminarsi, sufficienti in tal guisa a sodisfare lo scopo propostomi.

Orecchini.

Gli orecchini o fioccagli, detti a *mezzaluna*, a *pera*, ad uso di Pompei, al modo egiziano, e generalmente quelli che contengono un pendente vuoto si bollano tutti sopra la *cerniera*, non potendosi in altre parti attesa la loro sottigliezza. Il pendente è vuoto ed è movibile: per conseguenza può esser cambiato dopo il saggio fatto e la garantia ricevuta: e

quindi adulterato. Il suo interno può contenere raddoppiate saldature, e può esserne empito il vuoto con de' granelli di piombo o di arena, come non di rado accadde. Gli autori però non rimasero impuniti.

La norma onde assicurarsi della frode in simil caso è quella di ragguagliare il peso del pendente con quello, che dovrebbe avere, se fosse stato vuoto: ragguaglio facile a farsi anche dall' imperito. Gli orecchini a *mezzaluna* oltre all' essere vuoti sono ornati di una catenella che li traversa, la quale non potendo esser bollata per la sua finezza si può cambiare in oro di basso carato: come non poche volte si praticò, ed i detentori negozianti soggiacquero per esse alle multe.

Ne' fioccagli di perle, usati generalmente dalle donne del basso ceto, di figura o circolare o conica, detti a *pigna*, o a tre *ammendole*, o di altra forma diversa, le perle che li compongono devono esser legate tra loro con fili di oro, ed egualmente attaccate alla lamina dello stesso metallo, ch' è lo *scafo*, e che serve a dare ad essi base e figura. Or tali fili si trovano spesso di argento, di rame e di ottone indorati. Lo *scafo* intanto è bollato nelle sue estremità; ciò che attentamente si usa nella officina di garantia. In mezzo a questa specie di

fioccagli vedonsi incastrate pietre colorate fine, o false. Gl' incastri di esse possono trovarsi, come sovente volte avvenne, misti a materie eterogenee situate sotto le pietre. Corre il medesimo sospetto pe' fioccagli detti di *trasfuro* ricercati dalle campagnuole.

Ne' fioccagli di oro, composti di molti pezzi movibili, ed alcuni non solidi tanto da ricevere il bollo, vi si può trovar frode; perchè si possono cambiare dal malizioso fabbricante quei pezzi non bollati, sostituendone altri di minor carato dopo l' ottenuta spedizione nella officina di garantia. Si deve inoltre osservare, se ne' lavori di questa specie vi esistono pezzi smaltati, quali sempre sogliono esser movibili e generalmente possono esser cambiati.

I fioccagli di oro a *getto* danno anch' essi sospetto di frode, perchè il semicerchio bollato, anche movibile, si può situare ad altro pendente falsificato.

ANELLI.

Negli anelli di oro, sopra i quali vi sono pietre false, di lava del Vesuvio, di coralli oggi molto in uso, trovasi un cerchietto immediato alla pietra, che da quello è circondata, detto col vocabolo dell' arte *riccio*: questo facilmente

può esser mutato dopo la impressione del bollo fatta sopra l'anello. In occasione di perizie giudiziarie ed amministrative, i cerchietti, o *ricci* si son trovati di sei a otto carati. Tali cerchietti servono pure a' fioccagli di corallo o di altra pietra.

CROCETTE.

Sono molte desiderate nel nostro commercio le crocette fatte da pietre vesuviane, da corallo, dall' antichissimo sedimento delle acque pietrificate nella piscina di Baja e di pastiglia di varii colori. A queste crocette s' imprime il bollo nella maglietta superiore : il resto della montatura, che forma la croce non suscettibile d' impressione, è soggetta ad esser falsificata.

OROLOGI FINTI.

I piccoli orologi senza frutto, che le donne portano appesi a' laccetti, si bollano sulla maglia, la quale facilmente può esser cambiata: non potendosi praticare la simile operazione sulla loro sottilissima cassa col bollo corrispondente, reclamano perciò nel farne acquisto tutta l' attenzione del compratore.

LACCETTI.

Assorbiscono buona parte del commercio attuale i laccetti: in questo più di ogni altro lavoro si scuoprono tutto giorno industriosissime frodi. Fu antico uso che i laccetti si fabbricassero di oro non minore di venti carati, inclusi anche quelli fatti alla maniera di Venezia. Or se ne vedono in vendita di quattordici, e per fino di dodici carati. Tali laccetti mercè il miglioramento dell' arte sono lavorati in modo da poter concorrere con quelli di venti carati. Per questa specie di lavori la regola è semplice, costante e certa. Non si compri laccetto veruno, al quale non siavi apposto il bollo di ceralacca, che chiaramente addimostri la testa di Partenope ed il numero arabo corrispondente all' intrinseco suo valore. Più di ogni altro devono essere sospetti quelli, che si vendono all' incanto senza bollo; per cui conviene comperarli sempre da' negozianti con botteca, o nelle fabbriche originarie. Riflettasi, ch' il filo di seta che mantiene il bollo, per non supporlo cangiato, deve passare per dentro le maglie del laccetto: ciò che praticasi con molta accortezza nella Ufficina di garantia.

LAVORI DI ORO ESTERI.

I lavori di oro, che vengono dall'estero, e che non sono verificati, se non quando siano introdotti per la regolar via delle dogane, debbono ponderatamente osservarsi da coloro che son anziosi di acquistarli. Per costante sistema osservato nella ufficina di garantia questi lavori son soggetti al solo bollo, che presenta la testa di Partenope ed il numero arabo 5. Ritrovandosi quindi bisciutterie di oro marcate altrimenti o col numero arabo 6, o son fabbricati nel regno, e vengono presentate come estere per ricavarne un prezzo maggiore, o v' è nascosta altra frode.

LAVORI DI ARGENTO.

I lavori di argento generalmente son esenti di frode: eccettuati quelli composti di molti pezzi movibili fra di loro, come lampadi con lunghe catene, incensieri, fioccaglietti, che si usano dalle donne di campagna, bicchieri con manichi, candelieri colle così dette *piattelle*, piccole catene senza le due maglie grandi saldate (*pag.* 25) le frasche, ed i fiori.

LAVORI DI ARGENTO ESTERI.

Le argenterie venute dall' estero meritano attento esame dagli acquirenti. Alcune son fabbricate di argento del primo titolo, altre del secondo ed altre del terzo (*pag.* 18). In tutte si ammira la medesima accuratezza di manifattura, ma non egualmente contengono lo stesso valore. Del terzo titolo si trovano per lo più tabacchiere, forbici, astucci, *porta sigari*, ditali, ed altri minuti lavori, a' quali s' imprime presso noi quel bollo particolare indicante la testa di Partenope e la lettera E: come si disse nel capitolo de' bolli, (*pag.* 23.)

OROLOGI DI ORO E DI ARGENTO ESTERI.

Dagli orologi può nascere doppia frode. Quando furono assoggettati al dazio s' imprimeva il bollo sopra gli archetti, perchè la cassa non era solida abbastanza per sostenerne l' impressione. E siccome l' archetto facilmente si può cambiare, e sostituirne altro non bollato, così avveniva, che con un archetto bollato si vendevano molti orologi non bollati: e con pochi di questi spediti nella gran dogana potevano smaltirsene migliaja introdotti in contrabando. Onde tutelare il regio dazio, il Direttore generale delle monete dispose la costruzio-

ne di una macchina, per mezzo della quale si bollano ora sopra la cassa o sopra il così detto bottone (*pag.* 25) a quella unito, la quale da molti anni è in uso con felicissimo risultamento. Se l' impressione dunque del bollo che presenta la testa di profilo, ed il numero arabo 5 non è sopra il bottone degli orologi di oro, o sopra le loro casse; e se la lettera E non vedesi sopra le casse, o sopra i bottoni negli orologi di argento v' è ragion da conchiudere che per essi avvenne la frode del dazio doganale. Quindi il compratore può defalcare docati quattro per quelli di oro, ed un docato e mezzo per quelli di argento.

LAVORI FABBRICATI DA FILI SOTTILI DI ARGENTO RAFFINATO.

Le opere fatte da fili sottili di argento raffinato possono contener frode in tre maniere:

1. Ne' galloni detti a *punte di Spagna*, trovandosi delle lame grandi, queste per la loro doppiezza possono tirarsi di scarso titolo. I galloni piccoli detti *passamano* son adorni nelle estremità da due lamette colorate, fabbricate in Germania e depinte in Napoli, le quali sosoventi volte sotto al colore si trovano di rame.

2. I picciolissimi lustrini detti col vocabolo dell' arte *andiscioli* potrebbero esser battuti di argento minore del titolo prescritto.

3. Le cannottiglie ed i fiocchi mantengonsi in direzione mercè di un filo interno coverto di seta o di cottone: il filo dev' essere dello stesso metallo nobile tanto per disposizione delle antiche prammatiche, che per le leggi viggenti. Intanto trovasi spesso o di rame, o di ferro. La ragione della frode è patente, dapoichè fuso il lavoro col filo falso verrebbe scemato il valore del metallo prezioso. Han fatto trista esperienza di questa verità gli Uffiziali dell'esercito.

Tutte le opere poi fatte di simil forma, ma di argento raffinato ed indorato non danno mai indizio d' inganno, perchè la maniera d' indorare si appartiene solo alla reggia Officina degli Argani, e Mangani, nè si può eseguire altrove; ed il metallo adopratovi fu sperimentato preventivamente in quella di garantia; ma nelle cannottiglie, e ne' fiocchi si può trovare sempre il filo falso. In certi galloncini di filo indorato si son talvolta tessute alcune laminette di rame doppiamente indorate, le quali s' introducono presso noi dall' essere.

Lavori di corallo e di pietra di lava del Vesuvio.

Da molti anni questi lavori circolano nel commercio non solo del regno, ma ben anche dell' estero. Più degli altri ne son vaghi i viag-

giatori che pervengono nella Capitale. Le maggiori quantità di essi vendonsi da una ciurma di speculatori non autorizzati, i quali girano con simili lavori di adulterate montature di oro particolarmente nei principali alberghi. Pur tuttavolta ad onta che fussero stati sorpresi e multati, e che vedessero rotte le loro opere per disposizione del vigilante attuale Direttore generale delle monete, tuttavia seguitano siffatto traffico.

Se le montature di oro, che sostengono le pietre non si vedono bollate con la testa di Partenope ed il numero 6 sopra la maglietta, o colla impressione sulla ceralacca (*pag.* 25) debbonsi schivare.

Le collane e i braccialetti devono portare tre bolli: gli anelli uno, o sulla circonferenza o sulla ceralacca.

Si domanda e con giusta ragione: giacchè nelle opere fatte da due metalli preziosi tutto è sospetto, tutto è pericolo di frode, il commercio ne rimane inceppato? la risposta ad una simile obbiezione vien data dall' articolo 18 del Real decreto 11 Giugno 1816, dove trovasi espresso, che tanto i privati, quanto i negozianti siano facoltati di portare gli acquistati lavori nella Ufficina di garantia a farli verificare. Anzi con l' articolo 45 della legge altra volta menzionato (pag. 36) vien disposto, che quante volte i privati possessori di lavori di oro e di argento bollati regolarmente siano in sospetto

di non contener essi la bontà legale, possano agire contro gli stessi Saggiatori, i quali saranno rigorosamente multati, o destituiti. Si aggiunga a ciò la probabilità di non essere fraudati diriggendosi all' uopo non alla ventura, ma bensì agli onesti fabbricanti, ed esatti negozianti, che certamente ve ne sono; nè comprare o vendere mai siffatti lavori nelle piazze dell' orificio per mezzo di sensali o incantatori, se non siano riconosciuti dalla pubblica Autorità (1).

---

(1) V' è una tacita convenzione tra i negozianti orefici ed argentieri, sensali ed incantatori, che quante volte questi ultimi conducono da' primi gli acquirenti debbano ripetere da quelli un compenso detto impropriamente *granillo*. Ne avviene in conseguenza che il negoziante domanda dippiù nel caso che venda, e da meno allorchè acquista. Le opere usate, che i privati vendono agli orefici si riducono a quattro specie: 1. Servibili e bollate: per le quali devesi ripetere dal venditore il prezzo del valore manifestato dal bollo. 2. Non servibili e non bollate: e per queste deve aver luogo un aggiustamento amichevole tra il venditore ed il compratore: anche quando siano servibili e non bollate. 3. Inservibili e bollate: nel qual caso abbenchè dovessero pagarsi secondo il bollo, pure il privato venditore deve perdervi quella picciola mancanza di peso, che necessariamente risulta dopo la fusione. 4. Se le opere poi sono bollate, e trovansi nello stato di poter essere rivendute subbito dall' orefice, o per la moda o pel lavorio, devono produrre qualche accrescimento di prezzo sullo intrinseco loro valore.

CAPITOLO IX.

Degl' Incantatori.

Girano per le piazze del commercio de' lavori di oro e di argento nella Capitale alcune persone portando manifatture di ogni forma in appositi canestrini. Diconsi costoro *Incantatori* dalla voce *incanto*, o sia pubblica vendita: son essi perciò pubblici venditori, e secondo le antiche leggi, ed i presenti regolamenti di Polizia vanno soggetti a certi riti e regolamenti della pubblica autorità.

Nella vendita pubblica di qualunque natura, gli oggetti si presentano agli offerenti tali quali sono: si possono esaminare e considerare con piena libertà, facendo uso ognuno della vista, e del tatto. E se in seguito non si trova in essi la sperata riuscita non deve lagnarsi il compratore che di se stesso; poichè ognuno ha la facoltà di esaminare i tessuti, gli abiti, i letti, i divani, a suo piacimento. Non v' è però la stessa sicurezza all' offerente nelle opere di oro e di argento non bollate, che si vendono dagli *Incantatori*; nel qual traffico le prime mire dell' acquirente devono cadere al certo sul valore intrinseco, il quale non si può sicuramente distinguere nè colla vista, nè col

tatto. Ecco l' incertezza e la oscurità, nelle quali si trova il compratore: ecco la necessità, che le opere vendibili dagli *Incantatori* debbano presentare l' autentica mallevaria della legge, mancando la quale devesi temere che sia la bontà al di sotto del prescritto; maggiormente se tali opere fossero di quelle costruite sotto a' consolati. Possono essere benanche di composizioni diverse. Tabbacchiere, mazzettini di suggelli e chiavette s' incantarono come fatti di oro, e per tali pagati; si scoprirono in seguito essere stati costruiti da composizioni chimiche venuti dall' estero con simile splendore, e con peso simile dell' oro (1). I desiderosi dunque d' incettare lavori di oro e di argento per mezzo degli *Incantatori*, abbenchè saranno appagati dalle forme esteriori non devono dimenticare il bollo della legge assicuratore del valore intrinseco.

---

(1) In una visita fatta ad un negoziante della Capitale si trovarono 140 posate ed un cocchiarone: i più periti argentieri non seppero scoprirne l' interna falsità, anzi fuvvi chi avrebbe dato l' importo per argento. Fatta la operazione del saggio non rimase cosa alcuna nel grigiolo, ma tutto andò in fumo. Trovasi un processo a tale oggetto compilato nella G. C. criminale di Napoli. L' autore ne avea impegnato altre quantità della stessa natura.

Dietro queste nozioni credo di essere cosa inutile di rispondere alla quistione se gli *Incantatori* debbano essere facoltati di esporre alla pubblica vendita le opere prive di bollo.

Tralascio pure di dimostrare che la vendita degli *Incantatori* offende molto la regia percezione, dapoichè alcuni fabbricanti vendono i lavori nuovi di basso carato per mezzo di essi facendoli comparire usati e di persone particolari.

Non si omette però di trascrivere una sentenza emanata da un collegio di dotti Magistrati del Tribunale Civile di Napoli nella causa tra la Direzione generale de' Dritti Riuniti, ed il negoziante Argentiere D. Saverio Salzano, per alcuni lavori di argento che si vendevano all' incanto privi di bollo, ed usati.

Considerando che il contraventore alla legge nella causa presente fu il Signor Saverio Salzano, il quale consegnò all' incantatore gli argenti senza farli prima bollare; e quindi sta ben diretta contra di lui la condanna alla multa. Considerando, che l' articolo 56 *della legge de'* 17 *decembre* 1808 *punisce le contravvenzioni al real decreto de'* 10 *Marzo colla sola multa — Per tali considerazioni il Tribunale, intese le parti, ed il Pubblico Ministero, adottando anche le*

considerazioni della sentenza resa dal Giudice di pace riggetta l' appello prodotto relativamente alla condanna del Sig. Salzano al pagamento della multa, ed ordina, che la sentenza del Giudice di pace del Quartiere Pendino del dì 7 Novembre 1809 abbia la sua piena esecuzione per la riscussione della detta multa. Ammette poi l' appello relativamente all' altra parte della sentenza, ed ordina che gli argenti confiscati si restituiscano al padrone — Così giudicato da' Signori Giudici Calenda pel Presidente de Liso, Brancia, e Navarra — Oggi li nove Gennaro milleottocento e undici — Pasquale Calenda pel Presidente de Liso — Registrata ec.

Devono andare eccettuate da questa categoria quelle opere, che si vendono all' incanto uscite dalla pignorazione de' regii Banchi, mentre queste sono preventivamente più e più volte verificate ed apprezzate da ottimi periti, destinati a tal uffizio dal Governo, come trovasi disposto nell' articolo 2 del real decreto de' 10. Marzo 1809.

CAPITOLO ULTIMO

De' manifatturieri distinti ne' diversi lavori.

Napoli vantò in ogni tempo eccellenti artisti nel lavorio de' metalli preziosi: è degno di memoria fra gli altri il celebre Vinaccia per l' insigne *paliotto* di argento in rilievo, che vedesi nella cappella del Tesoro di S. Gennaro.

Attualmente queste arti fioriscono moltissimo fra noi; infatti la perfezione ne' diversi colori e ne' filograni che costituiscono la eleganza delle opere, gli eccellenti smalti, gli ottimi rilievi, e la esattezza delle proporzioni del tutto fan che le nazionali manifatture non cedano in nulla alle straniere, con le quali per lo passato quasi esclusivamente esercitavasi siffatto traffico. Che anzi talune di esse sono in tal guisa perfezionate di far credere anche agli esperti, che ci fossero dell' estero pervenute. La piazza degli Orefici, di S. Giacomo, e di Chiaja presentano luminose pruove di questa verità; e se la costruzione delle opportune machine, che ne rendono facile, e sollecita la esecuzione ne verrà in soccorso della nuda mano dell' artefice, i più prosperi successi coronano i nostri voti.

Intanto non credo di far cosa inopportuna al mio scopo, o superflua pe' leggitori indican-

do gli artisti distinti, che a giusto titolo godono fra gli altri rinomanza maggiore, e più estesa fiducia nella Capitale, ed in Palermo.

IN NAPOLI

Per le gioje.

I Signori Gaetano Boscaglia, Gaetano dell' Aversana, Raffaele Grassi, Mariano Sarno, e Salvatore Buonuomo.

Per le bisciutterie.

I Signori Paolo Savoja decorato per le sue opere presentate in diverse pubbliche esposizioni, Onorato Giordano, Raffaele Sarno, Letterino Silipigni, i fratelli Martucci, Francesco Dorta, Francesco Zannini, Gennaro Castellano, Raffaele Catalano, i fratelli Sorrentino.

Per i laccetti.

I Signori Domenico Vasquez, Gesuè Palumbo, Filippo della Ragione, Gesuè Cappa.

Per lavori di oro comuni.

I Signori Vincenzo Milano, Domenico Mannara, Nicola de Vita, Vincenzo Pignataro, Gabriele Accongiagioco, Agostino Bonetti, Felice Marulli.

Per le collane di sinacoli.

I Signori Raffaele Martano, Raffaele Castaldi.

Per i lavori con pietre di lava, e coralli.

I Signori Fortunato Molinaro decorato per le opere presentate alla pubblica esposizione dell' anno 1830, Alberto Bolten, Giuseppina di Alesti, Salvatore de Diletti, Gennaro Police.

Per lavori di argento.

I Signori Filippo Ajello decorato per le manifatture al servizio della real Corte, Giovanni Casolla, Gioacchino del Giudice, i fratelli Salzano, Emmanuele Galia, Crescenzo Murolo, Gennaro Romanelli, i fratelli Caruso.

PER GALLONI, ED ALTRE OPERE DI FILI SOTTILI.

Il Signor Camillo Fiorillo recentemente decorato per gli eccellenti lavori presentati alla pubblica esposizione dell'anno 1830 : fu scelto a Capo dell' arte de' gallonari, e de' Tiratori di argento affinato ed indorato dal Direttore generale delle Monete.

PER LE FOGLIE DI ORO E DI ARGENTO.

I Signori Antonio de Michele, i fratelli Scarano detti impropriamente *battitori*. La origine di costoro, e la perfezione dell' arte si trovano fin dal tempo di Federico Secondo, come si ha ne' suoi registri. (1)

IN PALERMO

PER GIOJE E BISCIUTTERIE

I Signori Giovanni Fecarrotta, Matteo Serretta, Francesco Serretta, Giuseppe Lombardo, Francesco Calvano, Stefano d' Allio, Antonio di Chiara, Cirino Giangreco, Gaetano Pecorella Pietro Cipolla, Salvatore Mercurio.

---

(1) Di Boscaglia, Savoja, e Giordano ne scrisse l' autore dell' opera *Napoli antica e moderna* pubblicata nell' anno 1815. e dedicata a S. R. M. Ferdinando Primo.

Per lavori di oro comuni.

I Signori Domenico di Stefano, Francesco Lombardo, Vincenzo Napoli, Vincenzo Rammacca, Francesco lo Voi, Francesco Crita, Onofrio Mercurio, Vincenzo Belfiore, Giuseppe Ferrante, Pasquale Ferrara.

Per lavori di argento.

I Signori Michele Cottitta, Giacomo di Angelo, Domenico Cipolla, Salvatore Rammacca, Giuseppe Giangreco.

Per lavori di fili sottili.

La Signora Paterno, ed i Signori Francesco Paolo Buscemi, Giuseppe Abbate.

Per collane di sinacoli.

I Signori Francesco, ed Angelo Santias di Trapani.

AVVISO DELL' AUTORE.

Si disse che le galanterie di oro introdotte dall' estero si devono contrassegnare con quel numero arabo corrispondente alla bontà delle medesime (*pag.* 24.) Si disse ancora che per sistema costante delle Ufficine di garantia s' imprime a tali lavori il bollo testa di Partenope e numero 5 (*pag.* 55.)

Quando erasi per pubblicare questo mio opuscolo si vide emanato un real decreto colla data 7 ottobre 1831 , col quale fu disposto , ch' a' lavori di oro esteri oltre della testa di Partenope e numero 5 si debba aggiungere la lettera E. In conseguenza della sovrana disposizione tutti i lavori di tal natura devono vedersi adornati della impressione che offre la testa di Partenope numero 5 e lettera E.

FINE.

INDICE

DE' CAPITOLI CONTENUTI IN QUESTO LIBRO.

INTRODUZIONE. . . . . pag. 1

CAPITOLO I.

Delle quantità di metallo fino, e delle quantità di lega che devono contenere i lavori di oro e di argento. . . . 12

CAPITOLO II.

De' bolli, e de' lavori che devono essere bollati 17

CAPITOLO III.

Del dritto di garantia sopra i lavori di oro e di argento. 26

CAPITOLO IV.

Delle Ufficine di garantia 31

CAPITOLO V.

Delle obbligazioni de' fabbricanti orefici, argentieri, tiratori di filo sottile, tessitori, e ricamatori 39

CAPITOLO VI.

Delle obbligazioni de' commercianti orefici, argentieri, e gallonari. . . . 42

CAPITOLO VII.

Delle obbligazioni de' giojellieri . . . 45

CAPITOLO VIII.

De' lavori suscettibili di frode 50

CAPITOLO IX.

Degl' Incantatori 61

CAPITOLO ULTIMO.

Degli artisti distinti ne' diversi lavorii . 65

Errori.			Correzioni.
Pagina	*versi*		
5	12	e bolli	o bolli
13	23	due terzi	un terzo
14	1	un terzo	due terzi
	15	due terzi	un terzo
	17	un terzo	due terzi
16	6	due terzi	un terzo
	7	un terzo	due terzi
25	28	uali	quali
34	15	verge	verghe
53	6	molte	molto
58	22	essere	estero

A. S. E. Rev.

Monsignor Colangelo Presidente della Pubblica Istruzione.

Ecc. Rev.

Antonio Vellica stampatore pubblico desidera stampare un libro intitolato : *Saggio sulle leggi, sugli usi, e sulle frodi ne' lavori di oro, e di argento* di Fortunato Tuccio ; Supplica perciò l'E. V. Rev. a volergli assegnare un revisore, e l'avrà ec. — Antonio Vellica. — Presidenza della Giunta per la Pubblica Istruzione a dì 1. Giugno 1831. — Il Reg. Rev. Sig. D. Saverio Macri avrà la compiacenza di rivedere il sopraposto libro, e di osservare se siasi cosa contro la Religione ed i dritti della Sovranità. — Il Deputato per la Revisione de' libri — Canonico Francesco Rossi. — Ecc. Rev. — Ho letto l' opuscolo intitolato, *Saggio sulle leggi sugli usi e sulle frodi ne' lavori di oro, e di argento*, del Signor D. Fortunato Tuccio. E poichè in esso non vi è cosa alcuna, che offender possa la religione, il buon costume, e i dritti della Sovranità ; perciò son d'avviso che possa pubblicarsene con le stampe, anche perchè l' autore s' impegna a tutto potere di manifestare le numerose frodi, che da taluni artefici non di rado si ammettono. Napoli 20 Novembre del 1831. — Il Reg. Rev. — Saverio Macri.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la dimanda del Tipografo Antonio Vellica con la quale chiede di voler stampare il Libro intitolato — *Saggio sulle leggi sugli usi, e sulle frodi ne' lavori di oro, e di argento, di Fortunato Tuccio*;

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Signor D. Saverio Macri.

Si permette che l' indicato Libro si stampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà se prima lo stesso Reg. Rev. non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' Originale approvato.

Il Presidente
M. COLANGELO

Pel Segretario Generale.
L' Aggiunto
ANTONIO COPPOLA.

TAVOLA DE' PREZZI NE' LAVORI DI ORO, E DI ARGENTO COLL' IMPORTO DEL DAZIO DI GARANTIA

ORO

TITOLO		VALORE												DAZIO DI GARANTIA COMPRESO IL X.° DA PERCEPIRSI PER OGNI									DECIMO DA PERCEPIRSI PER LE SPESE DE' SAGGI PER OGNI									TOTALE DEL DAZIO PER OGNI									BOLLI d'apporsi SOPRA de' LAVORI
CARATI	MILLL.m	LIBRA			ONCIA			TRAPPESO			ACINO			LIBRA			ONCIA			TRAPPESO			LIBRA			ONCIA			TRAPPESO			LIBRA			ONCIA			TRAPPESO			
		Ducati	Gr.	Ce	Ducati	Gr.	Ce.	Ducati	Gr.	Ce.	Ducati	Gr	Ce	Ducati	Gr.	Ce.	Ducati	Gr.	Ce	Ducati	Gr.	Ce	Ducati	Gr.	Ce.	Ducati	Gr.	Ce.	Ducati	Gr.	Ce.	Ducati	Gr.	Ce.	Ducati	Gr.	Ce.	Ducati	Gr.	Ce	
$23\frac{6}{8}\frac{1}{2}$	992	251	19	72	20	93	31	»	69	77	»	3	48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	Non vi è bollo
22	$916\frac{2}{3}$	230	14	20	19	17	85	»	63	92	»	3	19	5	06	28	»	42	19	»	1	41	»	45	96	»	3	83	»	»	15	5	52	24	»	46	02	»	1	54	1
20	$833\frac{1}{3}$	209	22	»	17	43	50	»	58	11	»	2	90	4	60	32	»	38	30	»	1	28	»	41	76	»	3	48	»	»	12	5	02	08	»	41	84	»	1	40	detta N° 2
18	750	188	29	80	15	69	15	»	52	30	»	2	61	4	14	24	»	34	52	»	1	15	»	37	68	»	3	14	»	»	10	4	51	92	»	37	66	»	1	25	detta N° 3
16	$666\frac{2}{3}$	167	37	60	13	94	80	»	46	49	»	2	32	3	68	28	»	30	69	»	1	02	»	33	48	»	2	79	»	»	09	4	01	76	»	33	48	»	1	11	detta N° 4
14	$583\frac{1}{3}$	146	45	40	12	20	45	»	40	68	»	2	03	3	22	20	»	26	85	»	»	90	»	29	28	»	2	44	»	»	08	3	51	48	»	29	29	»	»	98	detta N° 5
12	500	125	53	20	10	46	10	»	34	87	»	1	74	2	76	12	»	23	01	»	»	77	»	25	20	»	2	10	»	»	07	3	01	32	»	25	11	»	»	84	detta N° 6

ARGENTO

Onc.	Sterl.																																							
11	16	984	16	11	79	1	34	31	»	04	47	»	»	22	»	22	»	»	1	83	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	83	»	»	»	
11	»	$916\frac{2}{3}$	15	01	50	1	25	12	»	04	17	»	»	21	»	16	52	»	01	38	»	»	»	»	01	50	»	»	12	»	»	»	»	18	02	»	01	50	»	»	»	detta N° 7
10	»	$833\frac{1}{3}$	13	65	»	1	13	75	»	03	79	»	»	19	»	15	02	»	01	25	»	»	»	»	01	30	»	»	11	»	»	»	»	16	38	»	01	36	»	»	»	detta N° 8

PER LE MANIFATTURE ESTERE

8	»	$666\frac{2}{3}$	10	92	»	»	91	»	»	03	03	»	»	15	»	13	51	»	01	13	»	»	»	»	01	23	»	»	10	»	»	»	»	14	74	»	01	23	»	»	»	detta con lettera E.

(1) Questo valore contiene anche la spesa di raffinamento di grana 18 ad oncia di fino, perchè la materia al titolo di 992 millesimi è realmente raffinata.

(2) I valori nelle opere di Oro, sono fissati secondo la legge in monete di Oro. Volendosi pagare in argento, deve calcolarsi l'aggio corrente in piazza.